Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Venerdì, 11 giugno 1926** — **Numero 134**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1246.

LEGGE 3 giugno 1926, n. 922.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 200,000 a titolo di contributo dello Stato alla Regia università di Camerino.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate ed a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo dell'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dei relativi stati di previsione annessi alla presente legge (Tabelle *B* e *C*).

E' approvata la tabella *D*, allegata agli stati di previsione predetti, contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie e d'ordine, per i quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

Art. 4.

Il Fondo per l'emigrazione è autorizzato a provvedere ai bisogni di cassa mediante anticipazioni da parte degli istituti di emissione, su garanzia dei titoli di sua proprietà, da versarsi al conto corrente fruttifero del Fondo stesso presso la Cassa depositi e prestiti.

Le anticipazioni saranno autorizzate con decreti del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, con i quali decreti saranno, altresì, introdotte le necessarie variazioni in bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA *A*.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale di ruolo Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	1,700,000 —
2	Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero	125,000 —
3	Acquisto di decorazioni	100,000 —
4	Officina tipografica riservata	260,000 —
5	Ministero Biblioteca ed abbonamento a giornali	50,000 —
6	Manutenzione e servizio degli stabili ad uso degli uffici dell'Amministrazione centrale	250,000 —
7	Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero (Spesa d'ordine)	4,500,000 —
8	Spese segrete	1,200,000 —
9	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
10	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione (art. 63 R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	132,000 —
11	Premi di operosità per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per il servizio telegrafico (art. 63 R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	100,000 —
12	Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno in attività di servizio	11,000 —
13	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	30,000 —
14	Spese casuali	70,000 —
15	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	59,000 —
		8,587,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Debito vitalizio.	
16	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	1,800,000 —
17	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	10,000 —
		1,810,000 —
	Spese di rappresentanza all'estero.	
18	Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale delle legazioni, dei consolati e degli interpreti (spese fisse)	8,200,000 —
19	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	500,000 —
20	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici (Spese fisse)	17,000,000 —
21	Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, viaggi di destinazione e di traslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronto alla tabella di cui alla legge 28 gennaio 1866, n. 2804, agli agenti diplomatici e consolari, ed agli addetti militari, navali ed aeronautici	1,100,000 —
22	Viaggi in corriere e trasporti di piegli e casse per l'estero	800,000 —
23	Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali; contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale	1,200,000 —
24	Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo e per la partecipazione dell'Italia all'Unione oceanografica internazionale	100,000 —
25	Contributi per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante	300,000 —
26	Fitto di palazzi all'estero e di locali ad uso di sede delle Regie missioni militari, navali ed aeronautiche; indennità temporanee d'alloggio per i periodi nei quali le Regie rappresentanze restano prive di sedi demaniali o affittate	1,300,000 —
27	Manutenzione e miglioramento degl'immobili di proprietà dello Stato all'estero	800,000 —
		31,390,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Spese diverse.	
28	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero, retribuzioni, paghe e compensi al personale di custodia degli immobili di proprietà dello Stato all'estero	1,600,000 —
29	Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero	1,300,000 —
30	Spese eventuali all'estero	1,100,000 —
31	Indennità agli ufficiali consolari di 2a categoria per concorso alle spese di cancelleria	270,000 —
32	Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese d'ospedale e funebri	1,300,000 —
33	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero) (Spesa obbligatoria)	13,400 —
34	Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Amministrazione delle isole dell'Egeo	3,800,000 —
		9,443,400 —
	Spese per le scuole italiane all'estero.	
35	Competenze al personale delle scuole all'estero	7,200,000 —
36	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42)	381,000 —
37	Scuole sussidiate	1,600,000 —
38	Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizione	1,800,000 —
39	Spese generali per le scuole italiane all'estero	600,000 —
40	Sussidi al personale delle scuole all'estero	10,000 —
41	Sussidi al personale già appartenente alle scuole all'estero e rispettive famiglie	10,000 —
42	Spese casuali per le scuole italiane all'estero	100,000 —
43	Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale	150,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
44	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle scuole all'estero (Spesa obbligatoria)	13,400 —
		12,064,400 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese diverse.	
45	Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	*per memoria*
46	Spese per l'acquisto o la costruzione e l'arredamento di edifici ad uso di sede di Regie rappresentanze diplomatiche all'estero (R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2929)	10,000,000 —
47	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853)	322,000 —
48	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri	88,000 —
49	Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232; 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	80,000 —
50	Spese di viaggio ed altre eventuali diverse da sostenersi in occasione dell'invio dei delegati italiani alle riunioni della Lega delle Nazioni	200,000 —
51	Contributo del Regio Governo alle spese generali della Commissione internazionale del Danubio e spese della Delegazione italiana presso la Commissione stessa	250,000 —
52	Contributo del Regio Governo alle spese generali delle Commissioni internazionali del Reno e dell'Elba - Spese delle Delegazioni italiane alle predette Commissioni	150,000 —
53	Assegnazione straordinaria per le opere pubbliche più importanti ed urgenti nelle isole dell'Egeo (ultima delle tre rate)	5,000,000 —
54	Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro delle maggiori spese di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero)	30,000,000 —
55	Sovvenzioni a studenti dalmati	300,000 —
56	Assegnazione straordinaria per corrispondere contributi alle Missioni italiane in Cina (R. decreto 20 marzo 1924, n. 528. Quarta delle dieci annualità) (Spesa ripartita)	1,000,000 —
57	Spese segrete dipendenti dagli avvenimenti internazionali	5,000,000 —
58	Fondo per spese segrete di propaganda all'estero	1,000,000 —
59	Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili, spese di ricevimento in Italia di Sovrani ed uomini di Stato esteri	1,500,000 —
60	Contributo dello Stato alla Regia università di Camerino	200,000 —
		55,500,000 —
	Spese per le scuole italiane all'estero.	
61	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	1,350,000 —
62	Assegnazione straordinaria per rimborso al Tesoro delle maggiori spese di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno, aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle scuole all'estero	10,000,000 —
		11,350,000 —
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	8,587,000 —
	Debito vitalizio	1,810,300 —
	Spese di rappresentanza all'estero	31,390,000 —
	Spese diverse	9,443,400 —
	Spese per le scuole italiane all'estero	12,061,100 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	63,291,800 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese diverse	55,590,000 —
	Spese per le scuole italiane all'estero	11,350,000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	66,940,000 —
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	130,234,800 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	130,234,800 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rendite patrimoniali.	
1	Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	100,000 —
2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione	599,500 —
		699,500 —
	Contributo a carico dei vettori. (Emigrazione transoceanica).	
3	Tassa per la concessione di patenti ai vettori di emigranti	900,000 —
4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti - Emigranti ingaggiati all'estero	8,200,000 —
5	Tassa di assenso alle nomine dei rappresentanti dei vettori	80,000 —
6	Tassa di licenza consolare pei viaggi di ritorno dei piroscafi non inscritti su patente	50,000 —
7	Tassa per i viaggi di ritorno degli emigranti (art. 26 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205)	500,000 —
		9,730,000 —
	Contributi diversi. (Emigrazione continentale).	
8	Proventi delle tessere sui biglietti rilasciati agli emigranti che si recano, per ferrovia, all'estero per ragioni di lavoro	10,000 —
9	Tassa sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti all'estero (esclusi i paesi transoceanici)	1,350,000 —
10	Tassa sui certificati di chiamata per l'estero	700,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	(Emigrazione transoceanica).	
11	Tassa sui ricorsi presentati agli ispettori dell'emigrazione ed alla Commissione centrale arbitrale - Diritti di cancelleria - Tassa sulle decisioni dei Collegi arbitrali . .	40,000 —
12	Tassa sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti a paesi transoceanici	950,000 —
		3,050,000 —
	Rimborsi e concorsi nelle spese. (Emigrazione transoceanica).	
13	Rimborso degli stipendi e delle indennità d'arma degli ufficiali medici e di altri funzionari per il servizio da essi effettivamente prestato sulle navi che trasportano emigranti e indennità dovute ai medesimi o ai commissari viaggianti per il detto servizio	700,000 —
14	Concorso nelle spese di vitto e alloggio fornito agli emigranti e al personale di governo negli asili o nelle stazioni sanitarie, sia a terra che a mare - Ricuperi vari (da reintegrare al capitolo della spesa)	600,000 —
		1,390,000 —
	Entrate diverse. (Entrate miste).	
15	Pene pecuniarie per contravvenzioni alla legge sull'emigrazione	8,000 —
16	Quota spettante al fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio delle rimesse degli emigranti	10,000 —
17	Entrate diverse e impreviste	50,000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie . . .	68,000 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	(Entrate miste).	
18	Depositi provvisori e pene pecuniarie speciali a carico dei capitani dei piroscafi per contravvenzioni nei viaggi di ritorno	150,000 —
19	Depositi di somme spettanti ad emigranti in esecuzione delle decisioni degli ispettori dell'emigrazione e della Commissione centrale arbitrale per l'emigrazione e per altri oggetti	*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
20	Entrate eventuali per reintegrazione e ricupero di fondi al bilancio passivo	*per memoria*
21	Rimborso delle spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nella conferenza per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni e per il funzionamento dell'Ufficio italiano di segreteria presso il Commissariato .	*per memoria*
22	Provento dalla vendita delle buste di custodia per i passaporti degli emigranti diretti all'estero	1,000,000 —
		1,150,000 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
23	Rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . .	15,000 —
24	Alienazione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . .	*per memoria*
25	Anticipazione da parte degli Istituti di emissione per provvedere ai bisogni di cassa	*per memoria*
26	Interessi attivi maturati sul fondo vincolato alla costruzione di un ricovero per gli emigranti nel porto di Genova da rinvestire in titoli di Stato o garentiti dallo Stato . .	2,550 —
		17,550 —

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Rendite patrimoniali	699,500 —
Contributi a carico dei vettori	9,730,000 —
Contributi diversi	3,050,000 —
Rimborsi e concorsi nelle spese	1,390,000 —
Entrate diverse	68,000 —
Totale della categoria I della parte ordinaria . . .	14,937,500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	Entrate miste	1,150,000 —
	Totale del Titolo II. — Entrate straordinarie	1,150,000 —
	Totale delle entrate effettive (ordinarie e straordinarie)	16,087,500 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	17,550 —
	Totale generale dell'entrata	16,105,050 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali. (Spese miste).	
1	Personale di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione - Indennità di residenza in Roma - Indennità di carica e di funzioni (Spese fisse e obbligatorie)	1,815,000 —
2	Contributo al fondo pensioni per gli impiegati di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione	135,000 —
3	Spese di rappresentanza e indennità ai funzionari incaricati della direzione di uffici	15,000 —
4	Retribuzioni al personale straordinario e straordinario tecnico del Commissariato dell'emigrazione	135,000 —
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli (R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182)	180,000 —
6	Statistica dell'emigrazione - Spese inerenti al servizio, lavori di spoglio (da eseguirsi a cottimo da persone estranee all'amministrazione)	90,000 —
7	Consiglio dell'emigrazione - Comitato permanente e Commissioni varie (medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio, spese per la redazione stenografica dei verbali)	10,000 —
8	Fitto di locali ad uso di uffici per il Commissariato generale dell'emigrazione e per gli uffici dipendenti (Spese fisse obbligatorie)	55,000 —
9	Spese d'ufficio per il Commissariato generale dell'emigrazione e per gli uffici dipendenti	100,000 —
10	Stampa ed acquisto di moduli e registri per uso d'ufficio	140,000 —
11	Biblioteca ed abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato generale dell'emigrazione e uffici dipendenti	35,000 —
12	Spese di posta, telegrafo, telefono (Spesa obbligatoria)	430,000 —
13	Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi dell'emigrazione, macchinari e attrezzi, imposta fabbricati	260,000 —
14	Spese casuali ed eventuali - Sussidi al personale del Commissariato generale dell'emigrazione e alle loro famiglie	30,000 —
15	Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato generale e per gli uffici dipendenti	140,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	(Emigrazione transoceanica).	
16	Indennità di residenza e di carica agli ispettori e vice-ispettori di cui all'art. 5 del testo unico approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2203	89,600 —
17	Retribuzione al personale straordinario e straordinario tecnico presso gli Ispettorati	60,000 —
18	Retribuzione al personale subalterno non di ruolo presso gli Ispettorati	4,500 —
		3,814,700 —
	Diffusione di notizie utili per gli emigranti.	
19	Manifesti, circolari, guide ed altre pubblicazioni da distribuire gratuitamente ai Segretariati, Uffici ed Istituti vari (spese di collaborazione, stampa, acquisto, imballaggio e spedizione)	150,000 —
20	Bollettino dell'emigrazione ed altre pubblicazioni (recensioni, ricerche bibliografiche fatte da persone estranee all'amministrazione, da collaboratori ordinari o casuali, stampa, imballaggio e spedizione)	150,000 —
		300,000 —
	Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo. (Spese miste).	
21	Spese per gli uffici del Commissariato destinati alla vigilanza o tutela provinciale dell'emigrazione (delegati provinciali, ispettori regionali o centrali) e contributi per rimborso di spese ai Comitati comunali e mandamentali per l'emigrazione e alle istituzioni di patronato a favore degli emigranti nel Regno	1,740,000 —
22	Servizio di assistenza alla frontiera, vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina, informazioni sulla disoccupazione della mano d'opera - Servizio per il rilascio dei passaporti per emigranti (retribuzioni, indennità di missione, compensi speciali, informazioni segrete e riservate)	350,000 —
23	Funzionamento dei Regi uffici di zona (spese d'ufficio, fitto e arredamento di locali, assegni, indennità e compensi al personale di ruolo comandato straordinario)	120,000 —
24	Spese di missione, trasferimento e di comando ai funzionari del Commissariato, degli Ispettorati e ad altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso l'Ufficio centrale	220,000 —
25	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
26	Spese per scuole speciali per emigranti istituite dal Commissariato generale dell'emigrazione nell'interno del Regno - Spese per propaganda educativa in genere - Concorso eventuale per l'istruzione degli analfabeti a cura dello Stato o di agenti riconosciuti dallo Stato - Mostre documentali dell'emigrazione - Compensi ad estranei all'amministrazione, indennità di missione e spese di qualsiasi natura inerenti ai detti servizi	1,200,000 —
	(Emigrazione transoceanica).	
27	Visite preliminari e definitive alle navi in partenza con emigranti - Indennità alle Commissioni di visita, ai periti tecnici, agenti della pubblica forza e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse (Spesa obbligatoria)	70,000 —
28	Sorveglianza sulle locande nei porti d'imbarco e servizi sanitari dell'emigrazione	10,000 —
29	Retribuzione al personale assunto provvisoriamente per la vigilanza sulle locande nei porti d'imbarco e per i servizi sanitari dell'emigrazione	45,000 —
30	Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco - Funzionamento delle stazioni di disinfezione (Spesa obbligatoria)	30,000 —
31	Ricoveri, asili provvisori, stazioni sanitarie speciali per gli emigranti (affitto di stabili e piroscafi, spese di adattamento, arredamento e funzionamento, indennità di missione e compensi speciali al personale di ruolo, comandato e comunque non di ruolo, e spese varie)	300,000 —
32	Giurisdizioni speciali per l'emigrazione - Indennità ai membri e segretari della Commissione centrale - Spese di posta, stampati, compensi speciali e indennità di missione	30,000 —
33	Retribuzione al personale straordinario e di fatica adibito ai lavori delle giurisdizioni speciali per l'emigrazione	30,000 —
	(Servizio dei Regi commissari a bordo di piroscafi).	
34	Rimborso al Ministero della marina degli stipendi ed indennità ai medici militari adibiti ai servizi dell'emigrazione	337,000 —
35	Stipendi e indennità agli ufficiali medici della Regia marina e del Regio esercito in attività di servizio o a riposo imbarcati in servizio di emigrazione per l'effettivo servizio da essi prestato - Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti per il servizio effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti (Spese fisse e obbligatorie)	500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
36	Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti (Spesa obbligatoria e d'ordine)	15,000 —
		5,597,000 —
	Assistenza e protezione degli emigranti all'estero.	
	(Emigrazione transoceanica).	
37	Contributo per rimborso di spese ad uffici ed Istituti di patronato e di beneficenza nei paesi transoceanici agli uffici del Commissariato che lo sostituiscono	100,000 —
38	Spese di primo stabilimento, di trasferimento, di missione e indennità di residenza agli ispettori dell'emigrazione e corrispondenti del Commissariato nei paesi transoceanici	500,000 —
39	Spese relative al funzionamento degli uffici degli ispettori nei peasi transoceanici	500,000 —
40	Spese di missione dei Regi consoli, corrispondenti funzionari del Commissariato e di altri incaricati speciali nei paesi transoceanici nell'interesse dell'emigrazione	150,000 —
41	Assistenza legale e collocamento degli emigranti nei paesi transoceanici per mezzo di addetti corrispondenti e altro personale	100,000 —
42	Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti nei paesi transoceanici - Ricerche di emigranti	30,000 —
	(Emigrazione per l'Europa ed altri paesi).	
43	Contributo per rimborso di spese ad uffici ed Istituti di patronato e di beneficenza nei paesi di Europa e nel bacino del Mediterraneo o ad uffici del Commissariato che li sostituiscono	70,000 —
44	Spese di missioni e trasferta di primo stabilimento, di trasferimento, e indennità di residenza agli ispettori - Corrispondenti del Commissariato in Europa ed altri paesi	350,000 —
45	Spese di missione dei Regi consoli corrispondenti, funzionari del Commissariato, e di altri incaricati speciali in Europa ed altri paesi	150,000 —
46	Spese per il funzionamento degli ufficidei Regi ispettori e corrispondenti del Commissariato in Europa ed altri paesi - Assistenza legale e tutela degli emigranti	450,000 —
47	Spese per casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti in Europa ed altri paesi - Ricerche di emigranti	20,000 —
		2,420,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	(Spese miste).	
48	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione (Spesa d'ordine)	20,000 —
49	Restituzione di depositi provvisori per pene pecuniarie speciali a carico dei capitani di piroscafi per contravvenzioni nei viaggi di ritorno, in caso di assoluzione (Spesa d'ordine)	50,000 —
50	Rimborso all'Istituto Nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero delle somme eventualmente necessarie per il pagamento degli interessi sulle azioni e sulle obbligazioni emesse dall'Istituto medesimo (art. 7 del R. decreto 15 dicembre 1923, n. 3148) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
51	Servizi speciali affidati al Commissariato dell'emigrazione (retribuzioni al personale straordinario e straordinario tecnico - Spese relative ai vari servizi)	30,000 —
52	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 70 del regolamento 16 maggio 1912, n. 556, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
53	Pagamento dei depositi per somme dovute agli emigranti in forza delle sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
54	Interessi sui fondi anticipati dagli Istituti di emissione per le necessità di cassa	*per memoria*
55	Contributo straordinario alla Cassa speciale pensioni fra i funzionari del Commissariato	100,000 —
56	Indennità al personale di ruolo, straordinario ed assimilato del Commissariato dell'emigrazione ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853 (Spese fisse)	400,000 —
57	Stipendi ed indennità alle persone non di ruolo addette temporaneamente ai servizi dell'emigrazione relativi all'arruolamento della mano d'opera per l'estero - Commissioni speciali per il servizio degli arruolamenti (medaglie di presenza, indennità di trasferte e di missione e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse)	50,000 —
58	Spese per la rappresentanza italiana nell'Ufficio e nelle conferenze per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni e per il funzionamento dell'Ufficio italiano di segreteria - Riunioni internazionali per l'emigrazione - Incarichi e missioni confidenziali	600,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
59	Differenza cambio sugli stipendi, indennità e spese di ufficio per gli ispettori corrispondenti, incaricati speciali, ecc. all'estero	1,350,000 —
60	Acquisto di aree ed edifici e requisizioni di alberghi e altri locali per la costruzione e l'esercizio di ricoveri per emigranti (Regi decreti 23 settembre 1923, n. 2655, e 4 settembre 1924, n. 1695)	*per memoria*
61	Spese straordinarie per la stampa dei passaporti per emigranti e delle marche da bollo per la tassa relativa - Spese per le buste di custodia dei passaporti e delle annesse avvertenze	800,000 —
		3,490,000 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
62	Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	60,800 —
63	Rimborso agli Istituti di emissione delle somme anticipate per i bisogni di cassa	*per memoria*
64	Rinvestimento in titoli di Stato o garantiti dallo Stato degli interessi attivi maturati sul fondo da rimanere vincolato alla costruzione di un ricovero per gli emigranti nel porto di Genova	2,550 —
		63,350 —
	Fondi di riserva.	
65	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	150,000 —
66	Fondo di riserva per le spese impreviste	270,000 —
		420,000 —

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
Spese generali	3,814,700 —
Diffusione di notizie utili per gli emigranti	300,000 —
Tutela degli emigranti in patria e durante il viaggio marittimo	5,597,000 —
Assistenza e protezione degli emigranti all'estero	2,420,000 —
Totale della categoria I - Spese ordinarie effettive	12,131,700 —
TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Spese miste	3,490,000 —
Totale del Titolo II. - Spese straordinarie	3,490,000 —
Totale delle spese effettive (ordinarie e straordinarie)	15,621,700 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	63,350 —
Fondi di riserva	420,000 —
Totale generale della spesa	16,105,050 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA D.

FONDO PER L'EMIGRAZIONE

Capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal Fondo di riserva appositamente istituito (Capitolo n. 65 della spesa).

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1	Personale di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione - Indennità di residenza in Roma - Indennità di carica e di funzioni.
8	Fitto di locali ad uso di uffici per il Commissariato generale dell'emigrazione e per gli uffici dipendenti.
12	Spese di posta, telegrafo e telefono.
25	Spese di liti.
27	Visite preliminari e definitive alle navi in partenza con emigranti. Indennità alle Commissioni di visita, ai periti tecnici, agenti della pubblica forza e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse.
30	Disinfezione del bagaglio degli emigranti nei porti d'imbarco - Funzionamento delle stazioni di disinfezione.
35	Stipendi e indennità agli ufficiali medici della Regia marina e del Regio esercito in attività di servizio o a riposo imbarcati in servizio di emigrazione per l'effettivo servizio da essi prestato - Competenze ai medici militari o ai commissari viaggianti per il servizio effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti.
36	Restituzione ai vettori delle eccedenze sui depositi eseguiti per il pagamento degli stipendi e delle competenze dovute ai medici militari e commissari viaggianti per il servizio da essi effettivamente prestato sui piroscafi con emigranti.
48	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione.
49	Restituzione di depositi provvisori per pene pecuniarie speciali a carico dei capitani di piroscafi per contravvenzioni nei viaggi di ritorno, in caso di assoluzione.
50	Rimborso all'Istituto Nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero delle somme eventualmente necessarie per il pagamento degli interessi sulle azioni e sulle obbligazioni emesse dall'Istituto medesimo (art. 7 del R. decreto 15 dicembre 1923, n. 3148).
52	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 70 del regolamento 16 maggio 1912, n. 556, e reclamati da creditori.
53	Pagamento dei depositi per somme dovute agli emigranti in forza delle sentenze delle Commissioni arbitrali per l'emigrazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1247.

REGIO DECRETO 9 maggio 1926, n. 940.

Riconoscimento alla Società anonima ferrovie e tranvie del Mezzogiorno della qualità di concessionaria della ferrovia San Severo-Sammenaio-Peschici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 23 ottobre 1925, n. 1942, col quale è stata approvata e resa esecutoria la convenzione 17 settembre 1925 per la concessione al Sindacato per le strade ferrate garganiche della costruzione e dell'esercizio della ferrovia San Severo-Sammenaio-Peschici;

Ritenuto che in base all'art. 1 della citata convenzione, il predetto Sindacato ha presentato, per l'assunzione della predetta concessione, la Società anonima ferrovie e tranvie del Mezzogiorno, con sede in Roma e col capitale di lire 3,000,000, la quale ha per oggetto, tra l'altro, la costruzione e l'esercizio della ferrovia San Severo-Sammenaio-Peschici;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima ferrovie e tranvie del Mezzogiorno, è riconosciuta concessionaria della costruzione e dell'esercizio della ferrovia San Severo-Sammenaio-Peschici in luogo del Sindacato per le strade ferrate garganiche, al quale deve ritenersi subentrata, a decorrere dal 4 dicembre 1925, in tutti gli obblighi ed i diritti inerenti alla concessione stessa.

Art. 2.

In base al piano finanziario che verrà istituito per la determinazione della sovvenzione da pagarsi per il completamento, l'armamento e l'esercizio della linea, sarà determinato a norma dell'art. 11, secondo comma, della predetta convenzione di concessione, il capitale azionario al quale saranno da ragguagliarsi gli utili netti agli effetti del 2° comma dell'art. 48 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 51. — COOP

Numero di pubblicazione 1248.

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 939.

Indennità di prima occupazione al personale in servizio nell'Oltregiuba.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti i decreti Reali 31 ottobre 1923, n. 2504 e n. 2505, e 27 luglio 1924, n. 1794;
Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161;
Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1114;
Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1891;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali, i funzionari e gl'impiegati di ruolo destinati a prestare servizio nell'Oltregiuba per la prima occupazione di quel territorio, oltre all'indennità coloniale di cui al R. decreto 30 agosto 1925, n. 1891, hanno diritto, fino al 30 giugno 1926, ad una speciale indennità provvisoria mensile di prima occupazione nella misura di un quarto dello stipendio di ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 50. — COOP

Numero di pubblicazione 1249.

REGIO DECRETO 3 giugno 1926, n. 941.

Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di disciplinare il trattamento economico del personale in missione all'estero;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

a) Ai personali civili e militari dello Stato, destinati in missione all'estero, sono corrisposte le seguenti indennità giornaliere, coll'aumento del relativo aggio sull'oro:

Caporali, soldati e gradi equiparati . . .	L. 12
Sottufficiali (esclusi i marescialli), e gradi equiparati	» 20
Marescialli dei tre gradi, maestri d'arme e capi maniscalchi delle tre classi, e gradi equiparati.	» 25
Personale subalterno civile ed equiparato .	» 25
Personale dal 13° al 10° grado.	» 30
Personale del 9° grado	» 35
Personale dell'8° e 7° grado	» 40
Personale del 6° e 5° grado	» 45
Personale del 4° grado	» 50
Personale del 3° e 2° grado	» 60
Personale del 1° grado	» 70

Le indennità di cui sopra valgono anche per il personale non di ruolo, che a tale effetto è parificato ai gradi del personale di ruolo, cui sia assegnato uno stipendio e un supplemento di servizio attivo non inferiori, nel complesso, all'importo della retribuzione di cui il detto personale non di ruolo è provvisto, escluse le indennità temporanee mensili (caro-viveri) anche se conglobate nella retribuzione medesima.

In ogni caso la indennità, di cui al precedente comma, non può essere inferiore a quella assegnata al personale di ruolo dei gradi dal 13° al 10°, ovvero al personale subalterno, a seconda delle funzioni disimpegnate.

b) Nei paesi la cui valuta legale sia quotata sopra o alla pari con l'oro, ovvero non perda rispetto all'oro più del 2 per cento, nonchè nelle regioni della Cina, le diarie suddette sono aumentate come segue:

per i gradi dal 1° all'8° incluso, L. 18 giornaliere oro;
per i gradi dal 9° al 13° incluso, L. 13 giornaliere oro;
pei marescialli e personale subalterno, L. 10 giornaliere oro;
gradi inferiori, L. 6 giornaliere oro.

Tale aumento non si applica per il soggiorno negli Stati che non hanno sistema monetario proprio; e qualora in essi si faccia prevalentemente uso di valuta a corso inferiore alla pari, o con aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, si applicano le riduzioni del comma seguente.

c) Nei paesi a valuta deprezzata rispetto alla lira, (esclusa la Turchia pel quale Stato il trattamento di missione è quello di cui alla lettera *a*) o con un aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, le diarie base suindicate sono diminuite di:

L. 10 oro per il personale dal 1° all'8° grado;
L. 8 oro per il personale del 9° grado;

L. 5 oro per il personale dal 10° al 13° grado e per i subalterni civili e sottufficiali;
L. 5 oro per i caporali e soldati.

d) Agli effetti dei precedenti comma il corso dell'oro è ragguagliato, per la liquidazione dell'indennità relativa a ciascun mese, alla media dei corsi del mese precedente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno.

Durante i giorni di navigazione competono, oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto del viaggio aumentato delle spese di vitto:

a) il rimborso della spesa relativa al vitto normale di bordo inerente al passaggio, qualora non sia compreso nel prezzo del biglietto;

b) l'indennità di cui al primo comma del precedente art. 1 ridotta a un terzo, senza l'aumento dell'aggio sull'oro.

Sono inoltre dovute le indennità stabilite per le missioni all'interno del Regno per i giorni decorsi dalla partenza dell'abituale residenza di ufficio e di servizio fino a quello, escluso, in cui si passa il confine o si prende imbarco per l'estero, nonchè per il periodo compreso dal giorno successivo a quello in cui si ripassa il confine o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza.

Art. 3.

Ai componenti le delegazioni italiane presso Commissioni, Enti o Comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni, spetta sulle indennità ai termini del precedente art. 1 e per un periodo non superiore ai 30 giorni, l'aumento del 30 per cento. Eguale aumento e per lo stesso periodo di tempo spetta ai personali di tutte le Amministrazioni, sia civili che militari, che si rechino all'estero in Commissione, per rappresentanza del Regio Governo, oppure anche isolatamente per partecipare a Commissioni di carattere internazionale.

Art. 4.

In caso di spedizioni aeree internazionali, la misura della indennità, a decorrere dal giorno della partenza, sarà ragguagliata, tappa per tappa, a quella stabilita per la località di partenza di ciascuna tappa.

Ove la spedizione aerea tocchi tre o più continenti, e sempre quando il relativo percorso non si svolga prevalentemente nel Mediterraneo, le indennità di cui sopra saranno corrisposte con l'aumento del 50 per cento.

Ove, infine, la spedizione sia destinata a sorvolare regioni polari, verranno corrisposte, per l'intero percorso, le indennità previste per i Paesi a valuta aurea (art. 1, lettera *b*) con l'aumento del 60 per cento.

Art. 5.

Le diarie per missioni all'estero a favore di estranei alla Amministrazione sono stabilite con decreti da emanarsi dai singoli Ministri di concerto con quello per le finanze, in misura normalmente non superiori a quelle spettanti ai funzionari dello Stato appartenenti al grado 4°. In casi speciali potranno le singole Amministrazioni, d'accordo con la Finanza, consentire indennità superiori a quelle fissate per quest'ultimo grado.

Art. 6.

Ai funzionari che godono di assegni o di indennità, nella qualità di addetti ad Enti od uffici all'estero o incaricati di servizi all'estero, le indennità giornaliere che loro spetterebbero, ai sensi del presente decreto, sono ridotte alla metà.

Se l'incarico viene adempiuto nello stesso luogo ove ha sede l'ufficio o si svolga il servizio, le indennità anzidette, ove consentite da disposizioni ministeriali, sono ridotte ad un quarto.

Sono pure ridotte ad un quarto le diarie di soggiorno in territorio estero previste nel presente decreto, quando il personale sia ospite di Governi esteri, o quando sia destinato al seguito di Sovrani, di Principi Reali, o, comunque, fruisca di trattamento gratuito.

Se il personale fruisce soltanto dell'alloggio gratuito le indennità sono ridotte di un quarto.

Art. 7.

L'indennità giornaliera per le missioni all'estero è ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora la permanenza su territorio estero si protragga oltre i 180 giorni.

Agli effetti di tale riduzione il periodo suindicato è, per le missioni in corso, computato dal loro inizio; ma la riduzione non si applica se non dopo un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, salvo che sia già stabilita da disposizione vigente o da determinazione ministeriale.

Quando la missione debba, per cause di servizio, essere interrotta per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, la sua continuazione nella stessa località è considerata, agli effetti delle indennità, come nuova missione.

Art. 8.

In aggiunta alle diarie stabilite dal presente decreto è ammesso soltanto il rimborso delle spese postali e telegrafiche, di passaporto, e delle spese di viaggio, aumentate, queste ultime, di due decimi. Nessun rimborso è dovuto per spese personali di trasporto sostenute entro il luogo ov'è la sede della missione.

Al personale del gruppo *A* di grado superiore al 7° quando deve viaggiare durante una intera notte è consentito l'uso del vagone letto.

Art. 9.

Il personale che, alla data di applicazione del presente decreto, si trovi in missione all'estero, conserva per tutto il quadrimestre successivo il trattamento stabilito a norma delle precedenti disposizioni, se più favorevole.

Art. 10.

Per le missioni all'estero, spetta il rimborso delle spese di viaggio in prima classe al personale appartenente ai grup-

po *A*, *B*, *C*, ed a quello non di ruolo oppure estraneo all'Amministrazione, che venga ad esso parificato ai fini dell'assegnazione delle diarie di soggiorno.

Al rimanente personale civile e militare, inviato in missione all'estero, sono rimborsate le spese di viaggio in seconda classe, fatta eccezione per quello autorizzato a viaggiare in prima classe, in accompagnamento dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, ovvero dei capi di missioni politiche.

Art. 11.

L'art. 180 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, integrato con l'art. 113 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, è sostituito dal seguente:

« Il rimborso delle spese di viaggio in prima classe e il compenso di lire una per chilometro sulle vie ordinarie, ai sensi delle vigenti disposizioni sulle indennità per spese di viaggio o di soggiorno spetta al personale civile e militare che giusta la classificazione di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, appartiene ai gradi non inferiori al 10°.

« Nei viaggi per via di mare spetta il rimborso in prima classe al personale di qualsiasi grado dei ruoli appartenenti ai gruppi *A* e *B* nonchè al personale di grado non inferiore al 10° dei ruoli inscritti al gruppo *C* ».

Art. 12.

La decorrenza retroattiva nelle promozioni di grado e nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno del Regno, sia all'estero, e per periodi di missioni già decorsi alla data del decreto di promozione o sistemazione.

Art. 13.

Per il personale della Regia marina il trattamento previsto dall'art. 1 del presente decreto deve considerarsi come limite massimo, soggetto a revisione da parte del relativo Ministero, in quelle sole località ove per effetto della diversa applicazione del cambio fra le varie competenze di bordo e quelle di terra, e delle oscillazioni del cambio stesso, si rendesse necessario proporzionare il trattamento del personale in missione a terra con quello del personale imbarcato sulle Regie navi nel senso di ridurre il trattamento del personale a terra, in modo che non superi gli assegni del personale imbarcato. In tale caso non si applica il primo capoverso dell'art. 7 del presente decreto.

E' data facoltà a tutti i Ministeri di ridurre per i dipendenti personali le diarie stabilite nel presente decreto quando la limitata importanza della missione od il luogo ove essa si svolge giustifichino la riduzione.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli addetti militari, navali ed aeronautici in servizio presso le Regie rappresentanze all'estero, nonchè al personale ferroviario per il quale il trattamento di missione all'estero sarà uniformato alle disposizioni stesse con decreto Ministeriale da emanarsi di concerto colla Finanza a sensi del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, sulle competenze accessorie del personale stesso.

Art. 15.

Il presente decreto avrà vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per il personale dell'aeronautica le anzidette disposizioni avranno effetto, in quanto più favorevoli, dal 1° ottobre 1925, salvo che debbono applicarsi a spedizioni aeree toccanti tre o più continenti, nel qual caso avranno effetto dal 1° aprile 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 52. — COOP

Numero di pubblicazione 1250.

REGIO DECRETO 10 giugno 1926, n. 942.

Concessione di alcune agevolazioni nelle contrattazioni in cambi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508;
Visto il R. decreto 18 maggio 1926, n. 811;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per la giustizia e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il R. decreto 18 maggio 1926, n. 811, che limitava le contrattazioni in cambi alle sole Borse dei valori di Roma e Milano.

Tali contrattazioni potranno essere fatte soltanto dalle Banche italiane che, alla data del presente decreto, abbiano almeno cento milioni di lire di capitale versato.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, con suo decreto, a tali contrattazioni, filiali di Banche estere corrispondenti del Regio tesoro, regolarmente già costituite in Italia.

Art. 2.

Nessuna operazione in cambi potrà essere eseguita se non risponde a reali necessità dell'industria e del commercio o a bisogni di chi viaggia all'estero. Tali necessità dovranno sempre essere provate con documentazione originaria, atta

a escludere in modo assoluto anche indiretti fini speculativi.

Art. 3.

Le Banche autorizzate ad operare in cambi hanno l'obbligo di provvedere al controllo della detta documentazione, assumendo, verso il Tesoro, diretta e piena responsabilità delle operazioni eseguite.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Il Tesoro provvederà al controllo presso le Banche delle operazioni in cambi da queste effettuate.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto e a quelle del decreto Ministeriale che sarà emanato per la sua applicazione, saranno puniti con multe che il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire fino ad un importo pari a quello delle divise trovate in contravvenzione.

Per le Banche contravventrici, il Ministro per le finanze ha facoltà di disporre la sospensione temporanea delle contrattazioni in cambi, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dalle leggi comuni e delle multe di cui al precedente capoverso.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 54. — COOP

Numero di pubblicazione 1251.

REGIO DECRETO 15 aprile 1926, n. 930.
Erezione in Ente morale dell'opera pia « Orfanotrofio femminile Maria Santissima del Carmelo », in Racalmuto.

N. 930. R. decreto 15 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Orfanotrofio femminile Maria Santissima del Carmelo » con sede in Racalmuto, viene eretta in Ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1926.

Numero di pubblicazione 1252.

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. 892.
Istituzione di tessere per l'ingresso nell'antirecinto della Borsa dei cereali di Milano.

N. 892. R. decreto 18 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono istituite apposite tessere per l'ingresso nell'antirecinto della Borsa dei cereali di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1926.

Numero di pubblicazione 1253.

REGIO DECRETO 29 aprile 1926, n. 906.
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tranvia Cuneo-Demonte.

N. 906. R. decreto 29 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Tranvia Cuneo-Demonte.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1926.

Numero di pubblicazione 1254.

REGIO DECRETO 29 aprile 1926, n. 907.
Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tranvia Bergamo-Albino.

N. 907. R. decreto 29 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Tranvia Bergamo-Albino.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1926.

DECRETO PREFETTIZIO 9 febbraio 1926.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Saluggia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il R. decreto 15 novembre 1925, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Saluggia e nominato Regio commissario il cav. dott. Giovanni Rastellino;

Visto che il predetto Commissario assunse le funzioni in data 25 novembre 1925;

Considerato che le condizioni locali non consentono per il momento la convocazione dei comizi per la ricostituzione della ordinaria amministrazione;

Vista la legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, numero 148;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

I poteri del Regio commissario del comune di Saluggia sono prorogati di tre mesi a partire dal 26 corrente mese.

Novara, addì 9 febbraio 1926.

Il Prefetto: CANTORE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 2344 della *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1926, all'elenco di smarrimento certificati, sono da apportarsi le seguenti rettifiche:

Alla 6ª intestazione n. 203328: Beneficio parrocchiale di S. Pietro *Apostolo* ecc., rendita L. 3.50 deve togliersi *Apostolo*.

Alla 15ª intestazione: Guardincerri Emilia ecc., il numero di iscrizione deve essere 20580 e non 20588.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 126

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 9 giugno 1926

	Media		Media
Parigi	81 30	Belgio	82 —
Londra	131 458	Olanda	10 80
Svizzera	523 50	Pesos oro (argentino)	25 05
Spagna	412 —	Pesos carta (argent.)	11 02
Berlino	6 465	New-York	27 089
Vienna (Shilling)	3 82	Belgrado	48 —
Praga	80 —	Budapest	0 038
Romania	11 —	Russia	140 70
Dollaro canadese	27 03	Norvegia	6 01
Albania	5 25	Oro	523 69

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 175
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	45 —
	5.00 % netto	94 —
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 125

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di agenti di cambio.

Con decreto Reale in data 3 giugno 1926, i signori comm. rag. Sacerdoti Renato e cav. dott. Campos Ruggero, agenti di cambio residenti ed esercenti in Roma, sono stati accreditati per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti presso le rispettive Direzioni generali.

Con decreto Reale in data 3 giugno 1926 i signori cav. dott. Tito Caffarena, Ettore Boggiano e Massone Tomaso, agenti di cambio residenti ed esercenti in Genova, sono stati accreditati presso quell'Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ruoli di anzianità della marina mercantile.

Sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione della marina mercantile. Giusta quanto dispone l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 1º giugno corr., in Roma, Garbatella, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.